

DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. - relativa al ***Piano di Lottizzazione Convenzionato in Loc. “Colli di Marcantonio” in Comune di Castel Madama (RM)***

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

- Il Piano di cui in oggetto (di seguito “Piano”) deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto ricompreso tra le tipologie di Piano previste dall’art. 6, commi 3 e 3bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito “Decreto”);
- Con nota prot. n. 3528 del 14/03/2019, acquisita al prot. n. 202871 del 14/03/2019, il Comune di Castel Madama (RM), in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso alla scrivente Direzione Regionale il Rapporto Preliminare (di seguito R.P.) e lo schema di Piano, per l’espletamento della relativa procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS;
- La trasmissione del Rapporto Preliminare ha determinato l’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, di cui all’art.12 del Decreto;

DATO ATTO che sono stati individuati i seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), comunicati formalmente all’Autorità Procedente con nota prot. n. 265933 del 04/04/2019 e richiedendo integrazioni alla documentazione consegnata:

- Regione Lazio - Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette
- Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo:
 - Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche;
 - Area Difesa del Suolo e Consorzi di irrigazione;
- Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica:
 - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale
- Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti:
 - Area Qualità dell’Ambiente
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:

- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Lazio;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale
- Città Metropolitana di Roma Capitale:
 - Dipartimento IV - Tutela e valorizzazione Ambientale
 - Dipartimento VI - Pianificazione territoriale generale;
- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale – Autorità di bacino del fiume Tevere;
- Autorità dei bacini Regionali del Lazio c/o Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ARPA LAZIO;
- ASL ROMA 5;
- Autorità A.T.O. n. 2 Lazio Centrale;
- ACEA ATO 2 s.p.a.

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 3528 del 14/03/2019, acquisita al prot. n. prot. n. 202871 del 14/03/2019 e successivamente con nota prot. n. 5027 del 11/04/2019, acquisita al prot. n. 286711 del 11/04/2019, l'Autorità Procedente ha trasmesso il R.P. agli SCA individuati e all'Autorità Competente;
- con successiva nota prot. n. 5039 del 11/04/2019, acquisita al prot. n. 288544 del 11/04/2019, l'Autorità Procedente ha trasmesso l'attestazione di avvenuta trasmissione agli SCA del R.P., come richiesto nella nota di avvio prot. n. 265933 del 04/04/2019;
- con nota prot. n. 460328 del 17/06/2019, al fine di concludere il procedimento, l'Autorità Competente ha richiesto all'Autorità Procedente un riscontro sui pareri/contributi acquisiti nel corso dell'iter procedurale e ulteriori considerazioni utili alla conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006;
- con nota prot. n. 8371 del 24/06/2019, acquisita al prot. n. 484263 del 24/06/2019, l'Autorità Procedente ha fornito riscontro dei pareri acquisiti nel corso dell'iter procedurale, di cui alla suddetta comunicazione;
- da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono dunque pervenuti, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Decreto, i seguenti pareri:
 - ATO2 Lazio Centrale – Roma prot. n. 266 del 01/04/2019, acquisita al prot. n. 252887 del 01/04/2019;
 - Città Metropolitana di Roma Capitale: nota prot.n. 69006 del 02/05/2019, acquisita al prot. n. 334960 del 02/05/2019;
 - ARPA Lazio: nota prot. n. 36961 del 10/06/2019, acquisita al prot. n. 442491 del 10/06/2019;

- MIBACT Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, nota prot. n. 6809 del 03/04/2019, acquisita al prot. n. 262044 del 03/04/2019 (richiesta trasmissione documentazione) e nota prot. n. 12271 del 12/06/2019 acquisita al prot. n. 448476 del 12/06/2019.

Alla data di redazione del presente provvedimento, da parte dei seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale coinvolti non sono pervenuti i pareri di competenza, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Decreto:

- Regione Lazio - Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette
 - Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo:
 - Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche;
 - Area Difesa del Suolo e Consorzi di irrigazione;
 - Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica:
 - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale
 - Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti:
 - Area Qualità dell'Ambiente
 - Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale – Autorità di bacino del fiume Tevere;
 - Autorità dei bacini Regionali del Lazio c/o Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;
 - ASL ROMA 5;
 - ACEA ATO 2 s.p.a.
- L'intervento, precedentemente al presente procedimento, risulta aver già acquisito i seguenti pareri/nulla osta allegati all'istanza:
- Nulla Osta definitivo di competenza a seguito dell'esecuzione di sondaggi archeologici (art. 21, commi 4-5 e art. 22 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgv. 42/2004) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio - prot. MBAC-SBA-LAZ n. 10300 - class. 34.19.07/84.31 del 02/09/2010;
 - Affrancazione Usi Civici da parte dell'Università Agraria di Castel Madama - Delib. 9, 10 e 11 del 29/03/2012;
 - Parere art. 89 D.P.R. 380/2001 (ex art. 13, L. 64/74) e D.G.R. 2649/1999 - Regione Lazio, Direzione regionale infrastrutture ambiente e politiche abitative - area Difesa del Suolo e Bonifiche - Determinazione n. G13502 del 24/09/2014 - Parere Favorevole con prescrizioni.

CONSIDERATO che dal Rapporto Preliminare e dalle analisi effettuate l'area interessata dal perimetro di Piano, rispetto al sistema della pianificazione sovraordinata, è inquadrata come si riporta di seguito:

- Piano Regolatore Generale (PRG);
secondo quanto dichiarato nel Rapporto Preliminare, *il piano in oggetto agisce su aree destinate dal Piano Regolatore Generale del Comune Castel Madama, approvato con D.G.R. n. 3945 del 29/10/1974, come zona omogenea – A, sottozona A2, agricola e dalla successiva Variante al*

Piano Regolatore Generale (adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 26/05/2008 e successivamente approvata con DGRL n. 609 del 03/10/2017) come zona omogenea – C “Nuclei urbani di Completamento, Espansione e Riqualificazione Urbanistica”, sottozona C2 “Ambiti Prevalentemente Residenziali Soggetti a Piano Attuativo di Iniziativa Privata”: “nel caso le suddette lottizzazioni non giungano a conclusione del procedimento avviato, è previsto che le aree interessate siano automaticamente riclassificate in zona omogenea Ec”.

Come indicato nel contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale (nota prot.n. 69006 del 02/05/2019), consultando gli elaborati del vigente strumento urbanistico del Comune di Castel Madama, nella Variante generale al PRG, adottata con DCC n. 12 del 26/05/2008 e approvata con DGRL n. 609 del 03/10/2017, l'area interessata dalla variante in argomento è classificata "zona E, “Attività agricole e del paesaggio agricolo” – sottozona Ec, “Aree utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali e per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola (lotto minimo mq. 10.000)”.

- Piano Territoriale Paesistico (PTP) Ambito Territoriale n.7 Monterotondo-Tivoli
Nell'ambito del PTP l'area di Piano ricade in piccola parte nelle zone “sottoposte a vincolo paesaggistico”, limitrofa al bacino del Fosso d'Empiglione, affluente di sinistra dell'Aniene, con influenza a 240 m s.l.m.: l'area è sita sul versante destro del citato corso d'acqua, per il quale è prevista una fascia di rispetto di 150 mt. dalla riva del corso d'acqua, ai sensi dell'art. 6 del PTP (ambito territoriale n°7) e dell'art. 35 del PTPR che di seguito verrà riportato. La fascia di rispetto del corso d'acqua suddetta lambisce l'angolo sud-ovest dell'area oggetto di intervento...
Nella Tavola E3/sud parte dell'area che interessa il Piano oggetto della presente relazione ricade nella zona A1 - Zone di rispetto del sistema idromorfologico-vegetazionale, art19 N.T. L'Art. 19, riconosce la parte di area come Tutela del sistema (ecologico elementare) "Idromorfologico-vegetazionale" e rimanda all'art. 6 delle norme "Protezione dei corsi e delle acque pubbliche" che indica il divieto in tutto il territorio regionale di procedere all'intubazione dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo, inoltre indica che I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto devono essere mantenute integre e inedificate per una profondità di 150 metri per parte;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato con Delibere di Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, pubblicato sul BUR Lazio n. 6 suppl. ord. n. 14 del 14 febbraio 2008:
 - Tavola “A” – Sistemi ed Ambiti del Paesaggio:
l'area ricade in “Paesaggio Agrario di Valore” di cui all'art. 25 delle norme del P.T.P.R.;
 - Tavola “B” – Beni Paesaggistici:
La tavola individua la presenza di un bene lineare, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici, identificato con codice tl_0042 e di un bene puntuale diffuso, per i quali si applicano le prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA, in particolare una fascia di rispetto di 100 metri, in quanto bene territoriale che testimonia fasi dei particolari processi di antropizzazione del territorio. Inoltre una limitata parte del Piano, nella zona sud, è

interessata dalla fascia di rispetto dei corsi delle acque pubbliche, di cui all'art. 35 delle norme di Piano Territoriale;

- Tavola "C" – Beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del PTPR:
la tavola restituisce parte delle prescrizioni della Tavola B, relative alla presenza di Viabilità Antica, per la quale è prevista una fascia di rispetto di 50 m. ed è interessante anche da "pascoli, rocce e aree nude" derivanti da perimetrazioni della Carta di Uso del Suolo.
- Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria - Aggiornamento dell'Allegato 4 alla D.G.R. 217/2012 attraverso la D.G.R. n. 536 del 15/09/2016 – il comune di Castel Madama ricade nella suddivisione del territorio regionale finalizzata all'adozione dei provvedimenti del Piano di Risanamento per la Qualità dell'Aria, in zona C (comuni a basso rischio di superamento dei limiti di legge ed equivale alla unione delle classi 3 e 4).
- Piano regionale di tutela delle acque (PTAR) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del 2007 – Le aree di Piano ricadono all'interno del Bacino Fiume Aniene 3 con classe di qualità "Buona", riferita al triennio 2011-2014;

VERIFICATO che il Rapporto Preliminare e gli atti allegati hanno evidenziato le seguenti caratteristiche del Piano:

- Il territorio oggetto del Piano si trova nella zona orientale del territorio comunale, quasi a confine con il Comune di Ciciliano. Il Piano interessa circa 2,17 ha., ed è proposto per l'approvazione con la procedura prevista all'art. 1 della Legge Regionale n. 36/1987. Dai dati riassuntivi riportati nelle tabelle, si prevede di realizzare una volumetria pari a circa mc 8.654 per un insediamento abitativo pari a circa 108 abitanti equivalenti;
- Nel Rapporto preliminare per meglio tracciare le vicende del Piano viene sottolineato il fatto che con voto n. 203/2, del 02 agosto 2012, il Comitato Regionale per il Territorio Voto ha espresso parere favorevole all'approvazione della Variante Generale al P.R.G. del Comune di Castel Madama, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 26/05/08, indicando, nelle Considerazioni per le Zone territoriali omogenee – Verifica con il D.I. 1444/68 per quanto riguarda il Piano, le direttive che seguono: *"Per le lottizzazioni convenzionate in itinere, ovvero presentate prima della data di adozione del presente piano, valgono i parametri vigenti al momento della richiesta di intervento. b) Per le aree di cui alla Località "I Colli", l'edificazione avverrà a seguito di approvazione di piano di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata, solo e soltanto per le richieste presentate prima della adozione dello strumento urbanistico qui esaminato. I parametri edilizi ed urbanistici, pertanto, sono quelli vigenti al momento della presentazione della richiesta d'intervento ovvero del previgente PRG. Per le suddette lottizzazioni non saranno ammesse varianti che risultino in contrasto con le NTA della Variante in esame. Nel caso le suddette lottizzazioni non giungano a conclusione del procedimento avviato, è previsto che le aree interessate siano automaticamente riclassificate in zona omogenea Ec."* e dunque...essendo questo Piano una lottizzazione convenzionata in

itinere, presentata prima della data di adozione della Variante di Piano, valgono i parametri vigenti al momento della richiesta di intervento;

- I luoghi interessati dal Piano sono raggiungibili mediante la Strada Provinciale Empolitana 33/a e da questa tramite una strada non asfaltata; sono prettamente agricoli, come già accennato in precedenza, ma molti lasciati incolti. Su alcune particelle insistono dei casolari, alcuni utilizzati per attività di pastorizie, e uno residenziale, che ad oggi non è più abitato;
- Il Piano si propone di ricucire e rendere omogeneo il tessuto della piccola frazione Marcantonio. La posizione consente alla zona di essere raggiunta rapidamente dalla Strada Provinciale Empolitana 33/a e dalla limitrofa Autostrada dei Parchi A/24. Mentre per ciò che concerne le reti viarie secondarie, che collegheranno la zona oggetto di intervento con la Strada Provinciale Empolitana 33/a, si dovrà intervenire con una nuova realizzazione su percorsi già esistenti ma non effettivamente asfaltati;
- Il Piano prevede la formazione di 4 isolati: due destinati all'edificazione e in parte a verde pubblico attrezzato e a parcheggi; un isolato destinato a verde pubblico attrezzato, a verde privato e a parcheggi; l'ultimo isolato, destinato a fascia di rispetto stradale e a parcheggi pubblici. L'ipotesi distributiva sviluppata, con caratteristiche di lotti, prevede la realizzazione nell'isolato A e B di n. 6 ville quadrifamiliari e n. 1 villa bifamiliare. Per quanto riguarda i movimenti di terra da effettuare per l'attuazione del Piano di Lottizzazione, essi saranno realizzati nel rispetto dell'andamento orografico ante-opera e adottando tutti gli accorgimenti tecnici e strutturali per evitare di compromettere la stabilità del terreno.
- I parametri e gli indici del Piano sono riassunti dalle seguenti tabelle riportate nel R.P.:

	Previsione del P.R.G.	Previsioni della Variante
N° ab. insediabili	0	108
Sup. Fondiaria	/	21.700 mq
Sup. per viabilità	/	3.130 mq
Sup. totale verde pubblico e privato	/	5.581 mq
Sup. fascia di rispetto (bene lineare da PTPR tav. B)	/	2.372 mq

PARAMETRI					INDICI	OPERE	
EDILIZI			URBANISTICI			I.F.T. mc/mq	Cat. Intervento urb.-ed.
Altezza edifici	Distanza dai confini	Tipologie edilizie	Superficie coperta - Superficie permeabile	Densità arborea e arbustiva	0,40		Nuova edificazione Demolizione e ricostruzione
2 piani 7.50 ml hmax alla gronda	6 m dai confini, 5 m su lotti distinti e dalla strada	Bifamiliare e quadrifamiliare	Libere	Obbligo di rispetto delle alberature esistenti			

VISTO che il R.P., in relazione al contesto in cui l'intervento si inserisce e all'entità delle opere previste dal Piano, non ha evidenziato impatti ambientali negativi, significativi e/o rilevanti e non ha evidenziato particolari criticità sulle componenti ambientali interessate;

TENUTO CONTO che i pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che sono pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, hanno evidenziato quanto si riporta di seguito:

- **CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE – Dipartimento VI “Pianificazione Territoriale Generale” – Servizio 1 “Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore. Urbanistica e attuazione PTMG”**

L'Ente, nella nota prot. n. 69006 del 02/05/2019, dopo un'analisi delle caratteristiche tecniche del Piano, come riportate nel R.P., dal punto di vista urbanistico rileva che ... *Riguardo alle aree da cedere per il soddisfacimento degli standard ex DM 1444/ 68 il Rapporto preliminare...non quantifica le superfici, né si sofferma sul computo dei parcheggi pertinenziali.* Riguardo alla procedura urbanistica e alla rispondenza al PRG vigente l'Ente rileva che ..., *posto che dalla consultazione del Rapporto preliminare non è possibile evincere quando e con quale atto abbia formalmente avuto avvio l'iter del Piano in esame, occorre precisare che dall'attività istruttoria condotta da questo Servizio consultando gli elaborati tecnici del vigente strumento urbanistico del Comune di Castel Madama (rinvenibili dal sito internet istituzionale comunale), nella Variante generale al PRG, adottata con DCC n. 12 del 26/05/2008 e approvata con DGRL n. 609 del 03/10/2017, l'area interessata dalla variante in argomento è classificata "zona E, "Attività agricole e del paesaggio agricolo" – sottozona Ec, "Aree utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali e*

per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola (lotto minimo mq. 10.000)", per la quale si applicano i parametri edilizi di cui alla LR 38/1999 (art. 17 delle N.T.A.). Al riguardo, giova ricordare che nel documento di cui alla DGRL n. 609/2017, recante "estratto del verbale delle deliberazioni della Giunta regionale – seduta del 3 ottobre 2017" è precisato quanto segue:

"considerato altresì la valenza agricola del Comune di Castel Madama, in via generale, resta inteso che le eventuali previsioni edificatorie, riguardante aree agricole del previgente PRG, nonché quelle la cui classificazione di PTP o PTPR ne impedisce di fatto l'attuazione, saranno ricondotte in zona agricola, ovvero opportunamente individuate ed assoggettate al combinato disposto della normativa di PRG e quella di PTP/PTPR, in modo da non comportare incremento delle volumetrie eventualmente esistenti o modifica dello stato dei luoghi eccedenti quelle consentite dal PTP e/o dal PTPR."

(...)

Riguardo alla valutazione dell'intervento in relazione al PTPG ... si osserva che l'area interessata dal Piano di Lottizzazione in oggetto è classificata interamente nel "Territorio Agricolo" di cui all'art. 60 delle N.A. del PTPG.

Si rileva che l'area corrispondente al piano attuativo esaminato risulta graficizzata nella tavola TP2 del PTPG quale previsione di "principali insediamenti prevalentemente residenziali" del vigente PRG Comunale, approvato precedentemente alla data di adozione del PTPG e pertanto fatta salva ai sensi dell'art. 3 comma 7 delle NA del PTPG. Al riguardo si osserva, tuttavia, che il riferimento normativo appena citato deve essere interpretato tenendo conto delle considerazioni regionali sopra richiamate a proposito delle aree agricole del previgente PRG.

Inoltre, l'area dell'intervento, pur non interferendo con le componenti della Rete Ecologica Provinciale (REP), risulta essere sostanzialmente libera da costruzioni in un contesto che presenta caratteri di naturalità ancora ben conservati, come peraltro già evidenziato dalla Regione Lazio nel documento già in precedenza richiamato.

L'ambito interessato dal Piano di Lottizzazione è incluso interamente all'interno dell'Unità Territoriale Ambientale (UTA) n.8 "Monti Prenestini-Ruffi", per cui le direttive specifiche, di cui all'art.29 delle NA del PTPG ed all'Appendice Normativa II.1., prevedono, tra l'altro, di:

(...)

Ciò premesso, considerato che a parere di questo Servizio occorre verificare la correttezza della procedura urbanistica prevista per il Piano attuativo in esame e tenuto conto che sotto il profilo della compatibilità con il PTPG la variante proposta risulta essere in contrasto con le sue direttive e prescrizioni sopra richiamate, ferma restando la competenza dell'Ente regionale in ordine alla valutazione ex art.12 del D.Lgs. 152/06, si rilevano i seguenti ulteriori elementi di approfondimento da specificare in un eventuale Rapporto Ambientale e, comunque, da garantire in fase di eventuale prosieguo dell'iter urbanistico:

- riguardo alla procedura prevista per la variante urbanistica (art. 1 della LR 36/87), occorre chiarire e motivare le ragioni in base alle quali si prevede di procedere con un piano*

attuativo, che per sua natura deve essere conforme allo strumento urbanistico generale, a mutare la destinazione d'uso da agricolo a residenziale in un'area che la Variante generale approvata nel 2017 ha confermato essere agricola;

- *deve essere data esaustiva informazione circa lo stato dell'iter di approvazione del Piano di Lottizzazione in argomento atteso che, come già precisato, dal Rapporto preliminare non è possibile evincere quando e con quale atto abbia formalmente avuto avvio il procedimento di variante;*
- *poiché dalle immagini satellitari risulta che l'area interessata dalla variante è sostanzialmente libera da edificazioni preesistenti, salvo la presenza di "fabbricati esistenti rurali da demolire" e "(...) casolari, alcuni utilizzati per attività di pastorizie, e uno residenziale, che ad oggi non è più abitato", come dichiarato nel Rapporto preliminare, occorre di conseguenza chiarire la fondatezza della seguente affermazione contenuta nello stesso Rapporto Preliminare: "L'intervento riassume le caratteristiche qualitative, funzionali e morfologiche proprie dei Piani Urbanistici Attuativi in variante al P.R.G., proponendosi la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio e ambientale, completando lo stesso tessuto edilizio, e fornendo i servizi adeguati previsti e tuttavia non ancora realizzati";*
- *circa le poche preesistenze edilizie sopra menzionate, occorre chiarire il quadro della legittimità anche ai fini della quantificazione della capacità edificatoria residua disponibile;*
- *per quanto concerne la viabilità provinciale interessata dall'intervento, posto che per la "Strada Provinciale Empolitana 33/a" che appartiene alla "Rete di 2° livello", l'art. 85, "Standard tecnici di riferimento" della N.A. del PTPG prevedono un distacco di m. 30, si rimanda alle specifiche valutazioni di merito del competente Dip.to VII, "Viabilità e infrastrutture viarie" di questo Ente;*
- *nell'ipotesi di un eventuale prosieguo dell'iter urbanistico, si ritiene necessario verificare l'adeguato dimensionamento degli standard che appare sottodimensionato per quanto riguarda la dotazione dei parcheggi, precisando che questi ultimi non possono trovare ubicazione nelle fasce di rispetto stradale;*
- *infine, occorre approfondire le valutazioni dei possibili impatti sul previsto insediamento residenziale determinati dalla vicinanza dell'estesa zona produttiva di PRG.*

(...)

- **ARPA LAZIO AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO**

L'Agenzia Regionale, nella nota prot. n. 36961 del 10/06/2019, premettendo una sintesi delle caratteristiche dell'intervento, e che in linea generale la valutazione della significatività degli impatti ambientali su alcune componenti, quali ad esempio le risorse idriche e l'atmosfera, sarebbe valutata con maggiore efficacia non limitando l'analisi alle sole aree oggetto dell'intervento proposto, in quanto impatti ambientali valutati come poco significativi, contribuiscano a determinare rischi per l'ambiente, cumulandosi ad analoghi impatti generati dall'attuazione di piani e programmi che insistono su aree limitrofe, esprime le seguenti considerazioni relativamente alle varie matrici ambientali: "(...)

1. *ARIA: in riferimento alla matrice aria si evidenzia che gli interventi previsti dal piano prevedono elementi permanenti che possono incidere negativamente sulla qualità dell'aria.*

Il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è lo strumento di pianificazione con il quale la Regione Lazio da applicazione alla direttiva 96/62/CE, direttiva madre "in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente" e alle successive direttive integrative. Tale piano poneva il Comune di Castel Madama in zona C (comuni a basso rischio di superamento dei limiti di legge ed equivale alla unione delle classi 3 e 4.).

Il comma 3, dell'art. 28 delle Norme di Attuazione del Piano sopra citato prevedeva che la Giunta regionale, sulla base dei risultati di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle misure adottate, potesse con proprio atto, modificare la classificazione del territorio en rimodulare le misure di contrasto all'inquinamento.

La D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art.4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D. lgs. 155/2010" attribuisce al Comune di Castel Madama il codice di zona IT1211 "Zona Appenninica" per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.

La succitata D.G.R. 217/2012 confermava, nelle more della predisposizione del nuovo programma di valutazione della qualità dell'aria, la classificazione dei singoli comuni contenuta nelle tabelle delle Zone A, B e C, di cui all'Allegato 1 delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria, riportata nell'Allegato 4 della suddetta D.G.R. ed aggiornata con l'indicazione delle nuove zone sopra indicate in cui ogni singolo comune ricade. Nell'allegato 4 difatti il Comune di Castel Madama era classificato in classe

L'aggiornamento dell'Allegato 4 alla D.G.R. 217/2012 attraverso la D.G.R. n. 536 del 15/09/2016, pone invece il Comune di Castel Madama, nella suddivisione del territorio regionale finalizzata all'adozione dei provvedimenti del Piano di Risanamento per la Qualità dell'Aria, in classe complessiva 2, evidenziando un peggioramento della qualità dell'aria rispetto al passato.

Da quanto sopra, il Comune è tenuto di conseguenza ad adottare il Piano del Traffico previsto dal Codice della Strada e ad attuare azioni di fluidificazione del traffico, promuovere la riduzione delle percorrenze urbane delle auto private, favorire la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e la fruibilità degli stessi da parte dei cittadini, promuovere il coordinamento tra realtà produttive per l'attuazione di servizi di trasporto collettivo, incentivare l'applicazione di tutte le possibili soluzioni atte a ridurre le emissioni dai camini (desolficatori, denitrificatori, abbattitori di polveri) etc.

Al fine di fornire elementi di valutazione sullo stato di qualità dell'aria vengono riportati i dati 2015-2017.

La situazione che ha caratterizzato il Comune in esame nel periodo preso in considerazione (2015-2017), non mostra particolari criticità per gli indicatori presi a riferimento dalla norma e mostrati nella tabella sovrastante.

Nel R.P. non vengono fornite indicazioni specifiche in relazione agli impatti puntuali che il Piano in esame può avere sulla matrice aria e non contiene una stima dei livelli di traffico indotti dal piano stesso; a pag 34 del R.P. si evince che gli interventi previsti dal Piano, incidono per quanto riguarda le emissioni inquinanti e la qualità dell'aria, non solo sul perimetro del piano ma anche sul territorio circostante.

Visto quindi quanto sopra riportato, la classificazione complessiva del Comune, l'andamento dei parametri presi a riferimento dalla norma per la descrizione dello stato della qualità ambientale dell'aria, l'incidenza che gli interventi previsti possono avere sul territorio in esame, si ritiene che il Piano non è tale da generare impatti significativi sullo stato della qualità dell'aria nel dominio di interesse se verranno considerati (come si scrive nel R.P. a pag.30) i contenuti delle norme finalizzate alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla definizione di obiettivi di qualità, valori guida e valori limite per gli inquinante atmosferici oltre alle norme per il contenimento delle emissioni inquinanti, in relazione ai gas serra e alle sostanze particolarmente dannose per la fascia dell'ozono. Devono inoltre essere affrontati anche i contenuti delle norme finalizzate alla valutazione della qualità dell'aria nei centri abitati e alla definizione di interventi di miglioramento e risanamento della qualità dell'aria.

2. **RISORSE IDRICHE:** *con riferimento alla matrice acqua si evidenzia che l'area del piano, secondo l'aggiornamento del PTAR (Piano di Tutela Regionale delle Acque), approvato con D.C.R. del 23 novembre 2018 n°18 e relative norme tecniche di attuazione, ricade in un'area del Bacino Fiume Aniene 3 con classe di qualità "Buona", riferita al triennio 2011-2014. I dati sul monitoraggio dei corpi idrici superficiali effettuati dalla scrivente Agenzia e riferiti al triennio 2015-2017 confermano, per il corpo idrico Fiume Aniene 3, uno stato ecologico con classe di qualità "Buona".*

L'impatto può essere considerato non significativo collettando gli scarichi idrici presso la pubblica fognatura e trattandoli efficacemente presso il depuratore che dovrà avere una potenzialità residua sufficiente all'incremento dei reflui da trattare anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo previsti da altri piani.

Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi relativi alla sostenibilità legata alla provvigione della risorsa idrica, si evidenzia che nel R.P. non vengono riportati dati specifici per cui andrà verificata la capacità dell'acquedotto esistente in prossimità dell'area di servire le utenze.

Dal R.P. (pag. 30) prendiamo atto che: sono state considerate le norme per la gestione, la tutela e il risparmio della risorsa idrica, in termini di volume di acque impiegate per il consumo umano e di mantenimenti dei deflussi minimi nei corsi d'acqua e inoltre le norme per la tutela delle acque in relazione alla disciplina e al trattamento degli scarichi che afferiscono ai corpi idrici e fognari e al miglioramento e al risanamento della qualità biologica dei corsi d'acqua. Sono stati inoltre considerati gli obiettivi di riutilizzo di acque reflue depurate e in generale delle acque meteoriche per usi compatibili, eventuali variazioni del carico inquinante su impianti di depurazione, nonché le norme relative alla protezione della popolazione dal rischio idraulico e alla limitazione degli eventi calamitosi.

3. **SUOLO:** *il suolo è una risorsa di fatto non rinnovabile che è sottoposta a vari processi di degrado e a diverse tipologie di minacce tra le quali l'impermeabilizzazione, la compattazione, la perdita di biodiversità, la contaminazione, la diminuzione di materia organica. Nell'ambito del settimo programma di azione ambientale ("Vivere bene entro i limiti del pianeta", Parlamento europeo e consiglio 2013) viene ribadito il traguardo di un incremento dell'occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere in Europa entro il 2050 e richiesto che entro il 2020 le politiche dell'Unione tengano conto dei loro impatti diretti e indiretti sull'uso del territorio. Il comune di Castel Madama (dato 2017) ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie amministrata pari a 7.48% (fonte: <http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-territorio/il-consumo-di-suolo/i-dati-sulconsumo-di-suolo>). Visto che il livello percentuale di suolo consumato del Comune risulta inferiore rispetto al valore relativo alla provincia di Roma (13.53% - dato 2017) e che il Piano interessa una esigua porzione del territorio comunale, si ritiene che l'impatto legato all'attuazione del Piano sul consumo di suolo possa essere considerato non significativo prevedendo opportune misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione (ad esempio le aree destinate a parcheggio potrebbero essere realizzate utilizzando tecniche costruttive che permettano un'adeguata permeabilità del suolo).*

Pur in assenza della completa attuazione della L.R. 31 Marzo 2005, n. 14 e di una normativa nazionale in materia di radon nelle abitazioni che stabilisca un livello di riferimento, tenuto conto della Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, il cui termine di recepimento degli Stati Membri era fissato per il 6 febbraio 2018, che prevede che "Gli Stati membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon in ambienti chiusi. I livelli di riferimento per la media annua della concentrazione di attività in aria non devono essere superiori a un proprio livello di riferimento compreso a 300 Bq m⁻³", si ritiene opportuno che vengano attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire negli edifici previsti il rispetto del livello di riferimento individuato dall'Unione Europea per il gas radon.

4. **RIFIUTI:** *il R.P. riporta che il Piano intende accogliere circa 108 utenti, tale incremento insiste in un Comune che presenta una percentuale di raccolta differenziata del 78% (dato 2017) (fonte ISPRA <http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it>) e risulta essere in linea rispetto agli obiettivi normativi (si ricorda difatti che l'art. 205 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. fissava già al 31/12/2012 l'obiettivo quantitativo di raccolta differenziata del 65%). Tenuto conto dell'attuale gestione comunale dei rifiuti urbani, del carico antropico previsto dall'attuazione del piano, si ritiene che l'impatto generato non sia significativo.*

5. **RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO):** *per quanto concerne il rumore, dal R.P. (pag. 33) si prende atto che sono state considerate le norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore, con particolare riferimento alla classificazione acustica del territorio, all'eventuale definizione di piani di risanamento acustico, sono state inoltre considerate sia le norme per la prevenzione ed il contenimento*

dell'inquinamento acustico avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali sia l'eventuale variazione dell'esposizione a livelli sonori sopra i limiti.

Nel R.P. non è specificata la classe di zonizzazione acustica in cui l'area in esame ricade.

Fatto salvo il rispetto dei limiti della classe di zonizzazione, visto che la componente acustica relativa al Piano sarà sicuramente maggiore nel periodo di adeguamento urbanistico, si evidenzia che bisognerà porre particolare attenzione a tale fase e mettere in campo le adeguate misure di mitigazione; tuttavia si ritiene che l'impatto acustico generato dall'attuazione del piano nel suo complesso sia non significativo.

6. **INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO:** *nelle fasi di attuazione del Piano sarà necessario tenere conto della presenza di elettrodotti e dei relativi vincoli determinati sull'uso del territorio dalla presenza degli stessi. Si ricorda infatti che la presenza di elettrodotti pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto previste dalla legge 36/2001 e dal DPCM 08 luglio 2003, all'interno delle quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere. Pertanto lì dove il Piano in esame preveda ambiti di trasformazione in prossimità di elettrodotti occorre considerare che i valori di induzione magnetica e intensità di campo elettrico potrebbero essere tali da influenzare i confini e le dimensioni degli ambiti stessi.*

**- MIBACT – DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO –
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA
METROPOLITANA DI ROMA, LA PROVINCIA DI VITERBO E L'ETRURIA MERIDIONALE**

La soprintendenza nella nota prot. n. 6809 del 03/04/2019, acquisita al prot. n. 262044 del 03/04/2019 (richiesta trasmissione documentazione) e successivamente nella nota prot. n. 12271 del 12/06/2019 acquisita al prot. n. 448476 del 12/06/2019, rileva quanto segue:

Con riferimento all'oggetto ed in riscontro alla nota richiamata a margine, questa Soprintendenza, sulla scorta delle risultanze emerse dall'esame del "Rapporto preliminare" relativo a "Piano di Lottizzazione in Loc. Colli di Marcantonio in Comune di Castel Madama" trasmesso dal Comune di Castel Madama nonché sulla base degli elementi di conoscenza in proprio possesso o perché agli atti dell'Ufficio, per quanto di competenza fa presente di aver rilevato che l'area d'intervento è posta in un ambito interessato dai seguenti vincoli:

art. 134, co. 1, lett. b e c) e 142, lett. c) ed m); del predetto D.Lgs 42/2004 e smi

In conseguenza di ciò la stessa area è classificata ai fini paesaggistici, dal PTP, come zona A/1 (zone di rispetto del sistema idromorfologico vegetazionale), di cui all'art. 19 delle pertinenti N.T.A., e dal PTPR, come zona di Paesaggio agrario di rilevante valore (TAV. A) e beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto, art. 45 e 41 delle NTA e art. 13 LR. 24/1998. L'esame del rapporto Preliminare ha inoltre evidenziato quanto segue:

L'area interessata dal piano di lottizzazione, di cui alla variante urbanistica in esame, ricade in una porzione di territorio assai lontana dal centro urbano di Castel Madama, in una zona, posta lungo la Via Provinciale SP33a, Empolitana I, che collega i Comuni dell'area orientale della provincia di Roma, che conserva pressoché integralmente i caratteri rurali ed agrari originari, ampiamente visibili dalla viabilità suddetta e percepibili dalle visuali panoramiche da e verso il centro di Castel Madama. Dalle scarse immagini fotografiche allegate al rapporto preliminare qui pervenuto, inoltre, si evidenzia la presenza di alcuni casali rurali tradizionali che invece di essere valorizzati e recuperati, verrebbero demoliti per lasciare il posto ad alcuni fabbricati e spazi pertinenziali afferenti all'edilizia residenziale corrente, priva di connotazioni architettoniche di rilievo. Inoltre l'intervento non utilizzerebbe nemmeno le tipologie e le tecnologie avanzate della bioedilizia e dell'architettura ecologica, ma propone una edilizia di stampo novecentesco in C.A. e tamponature murarie, con danno irreversibile allo stato naturale del suolo ed inoltre, ove realizzato, cambierebbe in modo rilevante l'attuale aspetto paesaggistico naturale e rurale, con inevitabile sacrificio di numerose essenze arboree esistenti e la pesante alterazione dell'attuale andamento naturale del terreno.

Inoltre, dall'esame del parere espresso dall'ex Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio (attualmente compresi nelle competenze dell'Ufficio scrivente) con la nota prot. n. MBAC-SBA-LAZ n. 10300 del 02/09/2010, avendo gli scavi preliminari evidenziato la presenza di importanti preesistenze archeologiche, si ritiene opportuno un approfondimento di questo aspetto, come peraltro già ribadito in sede di rilascio del suddetto parere.

Il presente rilevamento non riguarda eventuali vincoli di cui alla Parte Seconda ed all'art. 142, lett. h), del D.Lgs. 42/04, la cui presenza potrà essere nel caso verificata sulla base d'ulteriore documentazione prodotta oppure certificata dall'Amministrazione comunale competente.

Tutto quanto sopra descritto si ritiene pertanto che l'attuazione dell'opera possa comportare un effetto significativo sul paesaggio sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 e pertanto si ritiene necessaria l'assoggettività dell'intervento alla Valutazione Ambientale Strategica, ove ci si riserva di esprimere ulteriori valutazioni di compatibilità delle opere rispetto ad eventuali diverse valenze culturali e paesaggistiche dei compendi interessati, al momento non considerate.

VALUTATO che:

- la proposta di Piano di Lottizzazione riguarda un'area di circa 2,17 ha. posta in una porzione di territorio non urbanizzata lontana dal centro urbano di Castel Madama (al confine con il Comune di Ciciliano), in una zona, posta lungo la Via Provinciale SP33a, Empolitana I, che collega i Comuni dell'area orientale della provincia di Roma. Si prevede di realizzare una volumetria pari a circa mc 8.654 per un insediamento abitativo pari a circa 108 abitanti equivalenti;
- dal punto di vista urbanistico e procedurale non risulta chiaro l'iter di approvazione del Piano, proposto come Piano Attuativo ex art. 1 della L.R. n.36/1987, posto che non è stato possibile evincere quando e con quale atto abbia formalmente avuto avvio l'iter del Piano in esame e stante la definitiva approvazione della Variante Generale al PRG (approvata con DGRL n. 609 del 03/10/2017) che individua graficamente tutta l'Area di Piano in zona agricola. Ciò anche alla luce di quanto riportato nel contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale relativamente alla stessa DGRL n.609/2017 e in particolare nell' "estratto del verbale delle deliberazioni della Giunta regionale – seduta del 3 ottobre 2017" dove si precisa che "considerato altresì la valenza

agricola del Comune di Castel Madama, in via generale, resta inteso che le eventuali previsioni edificatorie, riguardante aree agricole del previgente PRG, nonché quelle la cui classificazione di PTP o PTPR ne impedisce di fatto l'attuazione, saranno ricondotte in zona agricola, ovvero opportunamente individuate ed assoggettate al combinato disposto della normativa di PRG e quella di PTP/PTPR, in modo da non comportare incremento delle volumetrie eventualmente esistenti o modifica dello stato dei luoghi eccedenti quelle consentite dal PTP e/o dal PTPR.”;

- laddove le suddette criticità di carattere urbanistico e procedurale riguardassero la necessità di ricorrere ad una variante allo strumento urbanistico vigente, assumerebbero inoltre maggior valenza le ulteriori criticità rappresentate nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale relative agli aspetti paesaggistici e ambientali. L'intervento è interessato da vincolo paesaggistico ex art. 134, co. 1, lett. b e c) e 142, lett. c) ed m); del D.Lgs 42/2004 e smi. e, come riportato dalla Soprintendenza...*l'area interessata dal piano di lottizzazione, di cui alla variante urbanistica in esame, ricade in una porzione di territorio ...che conserva pressoché integralmente i caratteri rurali ed agrari originari, ampiamente visibili dalla viabilità suddetta e percepibili dalle visuali panoramiche da e verso il centro di Castel Madama. Così come proposto il Piano produrrebbe un danno irreversibile allo stato naturale del suolo ed inoltre, ove realizzato, cambierebbe in modo rilevante l'attuale aspetto paesaggistico naturale e rurale, con inevitabile sacrificio di numerose essenze arboree esistenti e la pesante alterazione dell'attuale andamento naturale del terreno. Anche con riferimento al precedente parere favorevole con prescrizioni rilasciato con la nota prot. n. MBAC-SBA-LAZ n. 10300 del 02/09/2010 dall'ex Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, la Soprintendenza attualmente competente anche per gli aspetti archeologici rileva che avendo gli scavi preliminari evidenziato la presenza di importanti preesistenze archeologiche, si ritiene opportuno un approfondimento di questo aspetto, come peraltro già ribadito in sede di rilascio del suddetto parere.*
- in merito alle particelle catastali del Piano per le quali è stata effettuata l'affrancazione di beni di demanio collettivo, richiamata nelle premesse precedenti e risalenti al 2012, nella documentazione riportata non risulta essere stato approfondito quanto richiesto nella nota di comunicazione SCA, prot. n. 265933 del 04/04/2019, ovvero *di verificare la compatibilità della variante richiesta, alla luce delle recenti modifiche e interpretazioni normative regionali e nazionali richiamate nella circolare prot. n. 660104 del 23/10/2018, inviata a tutti i Comuni del Lazio dall'Area Regionale "Usi Civici, Credito e Calamità Naturali" che richiama le nuove norme in materia di domini collettivi stabiliti dalla Legge 20/11/2017 n. 168 e la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 113 del 30/05/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della L.R. n.1/1986, come modificato dalla L.R. n.6/2005. In particolare per i beni di dominio collettivo come indicato nella circolare permane il ...vincolo paesaggistico di cui al D.L.vo 42/2004 anche nei casi di liquidazione delle terre, pubbliche o private, sulle quali la popolazione residente esercita diritti civici...;*
- secondo quanto riportato nel Rapporto Preliminare *"l'intervento riassume le caratteristiche qualitative, funzionali e morfologiche proprie dei Piani Urbanistici Attuativi in variante al P.R.G., proponendosi la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio e ambientale, completando lo*

stesso tessuto edilizio, e fornendo i servizi adeguati previsti e tuttavia non ancora realizzati”. Tale affermazione risulta in contrasto con lo stato dei luoghi poiché dalle immagini satellitari risulta che l’area interessata dalla variante è sostanzialmente libera da edificazioni preesistenti, salvo la presenza di *“fabbricati esistenti rurali da demolire” e “(...) casolari, alcuni utilizzati per attività di pastorizie, e uno residenziale, che ad oggi non è più abitato”*, come riportato nello stesso Rapporto preliminare;

- come riportato dallo SCA competente *sotto il profilo della compatibilità con il PTPG la variante proposta risulta essere in contrasto con le direttive e prescrizioni;*

RICHIAMATO l’art. 3 ter del Decreto e valutato che, sulla base dei criteri di cui all’Allegato I del Decreto, nonché della descrizione del Piano e delle informazioni e dati forniti dal Rapporto Preliminare, tenuto conto dei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, non risulta possibile escludere possibili impatti significativi derivanti dalle previsioni del piano in oggetto.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Si ritiene che, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006, il Piano in oggetto sia da assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Ferdinando Leone

Il Dirigente ad Interim
Arch. Maria Luisa Salvatori